

	ALLEGATO " " ai n.n.	di Repertorio
	STATUTO	
	<i>PREMESSA</i>	
	Dall’atto della sua costituzione ad oggi, il mercato di rife-	
	rimento in cui opera ADIRA ha subito notevoli cambiamenti e	
	trasformazioni che hanno determinato un profondo mutamento	
	tanto degli aspetti tecnici relativi ai veicoli, quanto nel	
	perimetro soggettivo ed oggettivo dei temi che interessano	
	<i>l’automotive aftermarket.</i>	
	A seguito di ciò, le problematiche che oggi A.D.I.R.A. è	
	chiamata ad affrontare per la difesa e tutela degli interes-	
	si dei propri associati, non sono più strettamente legate al	
	segmento della distribuzione ma hanno assunto una più ampia	
	dimensione “di filiera”.	
	In altri termini, i dossier su cui l’associazione lavora so-	
	no sempre più trasversali a tutti i soggetti della filiera	
	(componentisti, distributori, riparatori in primis) la quale	
	si deve muovere con sinergie opportune e necessarie.	
	Tutto quanto sopra determina di per sé l’insorgenza di comu-	
	ni interessi professionali tra gli operatori della filiera	
	post-vendita indipendente nel convincimento che A.D.I.R.A.	
	possa tutelare tali interessi generali.	
	In linea generale, gli operatori che riconoscono in	
	A.D.I.R.A. l’associazione idonea a tutelare i propri interes-	
	si sono: gli operatori interessati alla commercializzazione	

	di ricambi, accessori ed attrezzature per la riparazione, ma-	
	nutenzione; ed ogni altra attività connessa; di autoveicoli,	
	veicoli commerciali, macchine agricole, macchine movimento	
	terra, macchine industriali, motociclette, motori, motori ma-	
	rini e motoveicoli; gli operatori interessati alla produzio-	
	ne di tali ricambi e accessori; gli operatori che erogano	
	servizi professionali ai precedenti; tutti svolgenti la pro-	
	pria attività sul mercato post-vendita indipendente come me-	
	glio definiti dal REG. UE 2010/461 del 27.5.2010, dal REG.	
	UE 2023/822 del 17.4.2023, e dalla regolamentazione tecnica	
	ad essi collegata.	
	ART. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE	
	È costituita un'associazione denominata "A.D.I.R.A.- Associa-	
	zione degli Operatori Indipendenti della Rete Aftermarket".	
	L'associazione è regolata dalle vigenti norme di legge e dal-	
	le disposizioni normative e regolamentari contenute nel pre-	
	sente statuto.	
	L'organizzazione e il funzionamento dell'associazione rispon-	
	dono ad un principio di democraticità al fine di garantire	
	la piena autonomia dei propri membri nei rispettivi ambiti	
	di interesse specifico, senza pregiudizio del carattere vin-	
	colante rivestito dagli accordi dell'associazione in relazio-	
	ne alle decisioni inerenti gli interessi comuni degli affi-	
	liati.	
	L'associazione gode di personalità giuridica.	

	ART. 2 SCOPI SOCIALI	
	L'associazione non ha fini di lucro. Costituiscono scopi dell'associazione:	
	a) agire in difesa e rappresentanza degli interessi dei propri membri in maniera del tutto indipendente dalla Pubblica Amministrazione o da qualsiasi altro gruppo di pressione che possa in qualsivoglia modo pregiudicare la libertà dell'associazione nello svolgimento della propria attività;	
	b) essere organo per l'unione e il coordinamento degli associati, alimentando lo spirito di solidarietà tra gli stessi.	
	In vista dell'esatto compimento della propria attività e del doveroso perseguimento dei propri fini, l'associazione godrà delle seguenti funzioni e facoltà:	
	- gestire e salvaguardare ogni problematica relativa agli interessi dei propri membri avanti la Pubblica Amministrazione ed ogni altra istituzione nazionale o internazionale;	
	- canalizzare la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 3 in possibili organi di conciliazione, negoziazione, arbitrato, nonchè in qualsiasi altra istituzione nazionale o organismo internazionale;	
	- tutelare l'immagine degli associati attraverso i mezzi di comunicazione e di fronte all'opinione pubblica;	
	- soddisfare le necessità di informazione, formazione e perfezionamento dei propri membri, studiando ogni possibile tematica che possa afferire al potenziamento della coesione	

	tra gli associati, nonchè al miglioramento e allo sviluppo	
	dell'associazione e del suo operato;	
	- alimentare la costante comunicazione tra i propri membri	
	mediante un'adequata opera informativa;	
	- stabilire, mantenere e coltivare i contatti, i vincoli e	
	le collaborazioni con altre entità di analoga natura e fina-	
	lità;	
	- perseguire, in generale, ogni fine, nello svolgimento del-	
	la propria attività, che sia necessario realizzare per la	
	salvaguardia e la promozione degli interessi professionali	
	ed economici dei propri associati.	
	È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diver-	
	se da quelle sopra elencate.	
	L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente	
	connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto	
	integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 3	
	luglio 2017 n. 117 successive modifiche e integrazioni.	
	ART. 3 ASSOCIATI - ADESIONE	
	Saranno membri dell'associazione i soggetti (persone fisi-	
	che, società, cooperative, associazioni, etc..) che operano	
	nella commercializzazione di ricambi, accessori ed attrezza-	
	ture per la riparazione, la manutenzione, - ed ogni altra at-	
	tività connessa, - di autoveicoli, veicoli commerciali, mac-	
	chine agricole, macchine movimento terra, macchine industria-	
	li, motociclette, motori, motori marini e motoveicoli; nella	

	produzione di tali ricambi e accessori; nell'erogazione di	
	servizi professionali ai precedenti; tutti svolgenti la pro-	
	pria attività sul mercato post-vendita indipendente come me-	
	glio definiti dal REG. UE 2010/461 del 27.5.2010, dal REG.	
	UE 2023/822 del 17.4.2023, e dalla regolamentazione tecnica	
	ad essi collegata.	
	I membri dell'associazione sono individuati in categorie omo-	
	genee per il tipo di attività economica svolta:	
	1) Distributori di componenti;	
	2) Distributori di attrezzatura per autoriparatori;	
	3) Produttori di componenti;	
	4) Editori di dati;	
	5) Enti e istituti di formazione;	
	6) Fornitori di altri servizi professionali connessi all'af-	
	termarket indipendente.	
	Possono partecipare all'associazione tutti coloro, persone	
	fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono	
	gli scopi.	
	La richiesta di adesione deve avvenire per mezzo di domanda	
	scritta e l'ammissione all'associazione dovrà essere delibe-	
	rata dal Consiglio di Amministrazione, previa valutazione	
	dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.	
	All'atto dell'ammissione, gli associati verseranno la quota	
	associativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione anno	
	per anno, unitamente alle modalità di versamento.	

	Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno,	
	da comunicare all'associazione mediante lettera raccomandata	
	A/R o posta elettronica certificata, saranno considerati as-	
	sociati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamen-	
	to della relativa quota associativa.	
	Il contributo associativo è intrasmissibile, se non per cau-	
	sa di morte, e non è rivalutabile.	
	Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto	
	associativo e delle modalità associative ed è espressamente	
	esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita asso-	
	ciativa.	
	La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o e-	
	sclusione.	
	L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione	
	con atto motivato per la mora superiore a sei mesi nel paga-	
	mento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività	
	in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, ov-	
	vero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statu-	
	tarie.	
	Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato di-	
	chiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale co-	
	municazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera	
	raccomandata A/R o posta elettronica certificata inviata al	
	Presidente dell'Associazione.	

	ART. 4 SEDE SOCIALE	
	L'associazione ha sede in Mantova, Via Pietro Verri n. 1.	
	La sede potrà essere modificata all'interno dello stesso Co-	
	mune, in qualsiasi momento, con semplice delibera del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Il cambiamento di sede al di fuori del Comune dovrà essere	
	deliberato dall'Assemblea. L'associazione potrà inoltre sta-	
	bilire una propria rappresentanza presso tutte le sedi, isti-	
	tuzionali e non, che potranno essere utili al raggiungimento	
	dello scopo sociale, nonchè assumere qualsivoglia iniziativa	
	idonea.	
	ART. 5 DURATA	
	L'associazione è costituita a tempo indeterminato.	
	Lo scioglimento dell'associazione potrà avvenire solo ed e-	
	sclusivamente in accordo con la legge ed i precetti contenu-	
	ti nel presente statuto.	
	ART. 6 GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE	
	La gestione dell'associazione si esplica attraverso un Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, i	
	membri sono rieleggibili.	
	ART. 7 ORGANO DI CONTROLLO	
	L'assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, oltre che	
	nei casi previsti dalle legge, qualora lo ritenga opportuno	
	in ragione della complessità delle attività organizzate o in	

	ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.	
	L'organo di controllo è monocratico.	
	Il componente dell'organo di controllo resta in carica tre e-	
	sercizi e non può essere rinominato.	
	Al componente dell'organo di controllo si applica l'art.	
	2399 del codice Civile.	
	Il componente dell'organo di controllo deve essere scelto	
	tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 Codice Ci-	
	vile comma 2'.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dei principi di corretta amministrazione, anche con riferi-	
	mento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applica-	
	bili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, am-	
	ministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.	
	L'Organo di controllo può esercitare, inoltre, al superamen-	
	to dei limiti di cui all'art. 31 comma primo del Codice del	
	Terzo Settore, la revisione legale dei conti.	
	In tal caso, l'organo di controllo è costituito da un Reviso-	
	re legale iscritto nell'apposito registro.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi mo-	
	mento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal	
	fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamen-	
	to delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART. 8 PATRIMONIO	
	Il patrimonio dell'associazione è formato:	

	a) dalle quote versate dai singoli associati, come meglio de-	
	scritte al precedente Art. 3 ed al successivo Art. 9;	
	b) dalle sovvenzioni nazionali o internazionali che possono	
	esserle concesse;	
	c) dai propri beni nonchè dal ricavato della commercializza-	
	zione e della vendita a terzi di prodotti e servizi, sempre	
	intese come attività non prevalenti, ma bensì a carattere re-	
	siduale;	
	d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;	
	e) da ogni altra risorsa ottenuta in conformità alle disposi-	
	zioni legali ed ai precetti statutari.	
	ART. 9 QUOTE SOCIALI	
	Ogni associato verserà all'associazione, annualmente e con	
	le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, l'im-	
	porto pari alla quota associativa, così come determinata dal-	
	lo stesso Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di mancato pagamento nei termini e modalità previ-	
	sti, l'associazione potrà sospendere l'erogazione dei propri	
	servizi con decorrenza dalla data di invio della lettera rac-	
	comandata A/R o p.e.c. contenente la diffida ad adempiere.	
	L'associazione sarà inoltre legittimata alla riscossione del-	
	le quote di cui è creditrice nei modi più opportuni, con spe-	
	se a carico dell'aderente.	
	Nel caso di adesione nel corso dell'anno, l'ammontare della	
	quota sarà determinato:	

	- in caso di quota minima, essa dovrà sempre essere corrispo-	
	sta per intero, salvo diversa determinazione del Consiglio	
	di Amministrazione;	
	- in tutti gli altri casi, il contributo è riparametrato sui	
	mesi mancanti alla fine dell'anno; con un minimo di 4 (quat-	
	tro) mesi.	
	ART. 10 ESERCIZIO CONTABILE	
	L'esercizio contabile dell'associazione si apre il 1° (pri-	
	mo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni an-	
	no.	
	L'associazione godrà di piena autonomia, in conformità con	
	le disposizioni vigenti, per tutto ciò che attiene alla ge-	
	stione e all'amministrazione delle proprie risorse, fermo re-	
	stando il divieto di distribuire anche in modo indiretto, u-	
	tili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale	
	durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione	
	o la distribuzione non siano imposte dalla legge.	
	ART. 11 ORGANI SOCIALI	
	Sono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- l'Organo di controllo.	
	La maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Ammini-	
	strazione dovrà essere composta da soggetti associati.	
	La permanenza nelle cariche sociali è subordinata ad ogni ef-	

	fetto all'effettiva rappresentanza dell'azienda associata e	
	pertanto decade automaticamente al cessare di quella.	
	In caso di applicazione della fattispecie di cui all'art. 30	
	del D.lgs n. 117/2017 (come modificato dall'art. 4 della L.	
	104/2024), è prevista la nomina di un organo di controllo mo-	
	nocratico che svolgerà le attività previste per legge.	
	ART. 12 ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è composta dal complesso dei soci in regola con	
	il pagamento delle quote associative.	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere	
	in prima convocazione è necessario che siano presenti o rap-	
	presentati almeno la metà degli associati e le delibere sa-	
	ranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.	
	Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida	
	qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sem-	
	pre a maggioranza semplice.	
	Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà	
	tuttavia necessaria in prima convocazione la presenza di al-	
	meno tre quarti degli associati e il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione	
	sarà necessaria la presenza di un terzo degli associati e il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno per l'ap-	
	provazione del bilancio e in tutti gli altri casi previsti a	

	norma dell'art. 20 del codice civile.	
	L'assemblea potrà essere convocata su domanda motivata e sot-	
	toscritta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.	
	L'assemblea potrà inoltre essere convocata anche fuori dalla	
	sede sociale, purchè sul territorio nazionale.	
	ART. 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'indica-	
	zione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del-	
	l'elenco delle materie da trattare da inviare almeno quindi-	
	ci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, secondo	
	le seguenti modalità o alternative, la convocazione dell'as-	
	semblea potrà avvenire:	
	1) mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con	
	avviso di ricevimento, da recapitare ai soci almeno quindici	
	giorni prima di quello stabilito;	
	2) tramite fax, e-mail, posta elettronica certificata o al-	
	tri mezzi comparati che consentano una corretta informazione	
	per l'associato almeno quindici giorni prima di quello stabi-	
	lito.	
	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli	
	associati, la maggioranza degli amministratori, sono presen-	
	ti o informati della riunione, e può deliberare quando nessu-	
	no degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomen-	
	to.	

	ART. 14 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA	
	Spetta all'Assemblea deliberare in merito:	
	- all'approvazione annuale del bilancio consuntivo e preven-	
	tivo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio;	
	- alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del suo Pre-	
	sidente e del suo Vice-Presidente e ne determina i compensi;	
	- alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, o	
	dell'Organo di controllo monocratico;	
	- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di	
	regolamenti;	
	- ed ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazio-	
	ne intendesse sottoporre.	
	ART. 15 INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA	
	Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associa-	
	ti che hanno adempiuto al versamento annuale della quota as-	
	sociativa.	
	Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato.	
	Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri 10	
	(dieci) associati. Ciascun associato maggiore di età ha di-	
	ritto ad un voto.	
	Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in fun-	
	zione della temporaneità della partecipazione alla vita asso-	
	ciativa.	
	Fatto sempre salvo il diritto di partecipare personalmente,	

	se gli associati aderiscono ad un consorzio o ad un gruppo	
	di acquisto (o ad altra forma similare), potranno in tal ca-	
	so farsi rappresentare in assemblea dall'organo rappresenta-	
	tivo, o da un rappresentante delegato, del consorzio o del	
	gruppo di acquisto stesso purchè non facente parte degli or-	
	gani dell'associazione in deroga alle limitazioni sopra de-	
	scritte.	
	L'intervento in assemblea può essere effettuato anche median-	
	te teleconferenza o videoconferenza purchè tutti gli interve-	
	nuti siano identificabili e possano intervenire alla discus-	
	sione; in questi casi alla sede dell'assemblea sarà quella	
	ove si troveranno il Presidente ed il Segretario.	
	Per quanto non previsto dal presente articolo si applicheran-	
	no le disposizioni contenute nell'art. 2372 c.c. in tema di	
	società di capitali.	
	ART. 16 DIREZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza	
	di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.	
	Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario e gli scru-	
	tatori in numero da lui ritenuto necessario.	
	Il Presidente constata la regolarità delle deleghe e il di-	
	ritto di intervento in Assemblea in genere.	
	Delle riunioni si redige processo verbale dal Presidente e	
	dal segretario e, se del caso, dagli scrutatori.	

	ART. 17 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	membri variabile da tre a nove.	
	Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.	
	Una categoria di membri dell'associazione, come definita	
	dall'art.3 del presente statuto, qualora raggiunga un numero	
	minimo di membri pari a 5 (cinque), non avendo già almeno un	
	proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, ha	
	diritto a nominare un uditore che partecipi alle adunanze	
	del Consiglio di Amministrazione stesso.	
	Tutti i membri dell'associazione appartenenti a categorie	
	che non raggiungessero individualmente il minimo di 5 (cin-	
	que) membri, hanno comunque il diritto di nominare un udito-	
	re che le rappresenti congiuntamente partecipando alle adu-	
	nanze del Consiglio di Amministrazione.	
	L'uditore nominato nell'ambito di ciascuna categoria a mag-	
	gioranza dei membri della stessa non ha diritto di voto nel	
	Consiglio. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il	
	Presidente lo ritenga necessario, ovvero qualora ne sia fat-	
	ta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, per de-	
	liberare rispettivamente in ordine al consuntivo, al preven-	
	tivo e all'ammontare della quota sociale.	
	La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta	
	dal Presidente mediante avviso scritto a mezzo raccomandata,	
	fax, e-mail, posta elettronica certificata o altri mezzi com-	

	parati, spedito o trasmesso almeno otto giorni prima di quel-	
	lo fissato per la riunione, oppure due giorni prima in caso	
	di urgenza.	
	L'avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente, deve	
	indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione nonché	
	gli argomenti da trattare.	
	In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa	
	regolarmente costituito quando vi partecipano tutti i consi-	
	glieri e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si	
	oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza ef-	
	fettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità	
	prevale il voto di chi presiede.	
	Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza	
	dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi dal membro più	
	anziano tra i presenti.	
	L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti	
	i partecipanti possano essere identificati e sia consentito	
	loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere	
	o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo	
	reale su tutti gli argomenti.	
	Possono essere eletti alla carica di consigliere anche perso-	
	ne fisiche non associate.	

	Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più mem-	
	bri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Ammini-	
	strazione coopterà altri membri in sostituzione dei membri	
	mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla pri-	
	ma assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla	
	scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha cooptati.	
	ART. 18 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i pote-	
	ri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la	
	gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la	
	legge o lo statuto riservano all'Assemblea.	
	In particolare:	
	- provvede annualmente alla stesura del bilancio preventivo	
	e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione del-	
	l'assemblea;	
	- determina le quote associative;	
	- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi neces-	
	sari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Am-	
	ministratori Delegati, un Comitato Esecutivo, Direttori Gene-	
	rali ed Esecutivi ed ogni altro organismo che reputi necessa-	
	rio per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni	
	e compensi.	
	La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è	
	cumulabile con quella a Amministratore Delegato.	

	La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione non	
	è incompatibile con l'assunzione di cariche amministrative	
	in altri enti, società o associazioni purchè non in contra-	
	sto con le finalità dell'Associazione.	
	ART. 19 RAPPRESENTANZA	
	Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresi-	
	dente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai	
	terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Il Presidente, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri	
	del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella	
	riunione immediatamente successiva.	
	ART. 20 COMPENSI AMMINISTRATORI	
	Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno dirit-	
	to al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro uf-	
	ficio.	
	L'assemblea determina anno per anno: il compenso complessivo	
	dei membri del Consiglio di Amministrazione purché non soci	
	della presente Associazione.	
	Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione	
	provvederà a ripartire pro-quote suddetto importo sui suoi	
	singoli componenti che ne hanno diritto.	
	ART. 21 SCIoglimento	
	L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui	
	all'art. 27 c.c.:	

	a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto a-	
	gli scopi;	
	b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..	
	In caso di scioglimento della associazione, per qualunque	
	causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione	
	non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica uti-	
	lità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 com-	
	ma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa de-	
	stinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scio-	
	glimento.	
	ART. 22 DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE - MEDIAZIONE	
	Le eventuali controversie che sorgessero fra gli associati e	
	l'associazione, anche se promosse dagli amministratori ovve-	
	ro nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto associativo, dovranno essere	
	oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, in ba-	
	se alla procedura di conciliazione prevista dall'Organismo	
	di Mediazione Forense di Mantova.	
	Nel caso in cui la controversia non sia risolta tramite con-	
	ciliazione, come prevista nel presente articolo entro 120	
	(centoventi) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel	
	diverso periodo che le parti concordino per iscritto, le par-	
	ti medesime saranno libere di adire la competente Autorità	
	Giudiziaria per risolvere definitivamente la controversia in	
	essere. Si applicano comunque le disposizioni di cui al de-	

[illegible]